

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 04084/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4084 del 2021, proposto da

Andrea Ciccolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile Direzione Centrale per L'Amministrazione Generale, Commissione Medica della Procedura Speciale di Reclutamento, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Costanzo D'Agostino, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

del Decreto del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per l'Amministrazione Centrale del Ministero dell'Interno, a firma del Viceprefetto Vicario, Registro Decreti R. prot. n. 16 del 2.2.2021, notificato in data 15.2.2021, con cui il Dipartimento ha escluso il ricorrente dalla procedura selettiva per la presunta mancanza dei requisiti psico-fisici in quanto inidoneo per “Ipertensione arteriosa di I grado in trattamento farmacologico (PA 150/100 mmHg) – Decreto 4/11/19 n. 166, Art. 1, Allegato A, punto 12.)”; della nota di comunicazione del decreto di esclusione; di tutti gli atti e documenti istruttori, anche non conosciuti, redatti dalla Commissione Medica con i quali il ricorrente è stato giudicato inidoneo per ipertensione arteriosa; del verbale n. 20 datato 16.12.2020, redatto dalla Commissione Medica, dal quale risulta che la Commissione ha richiesto ulteriori accertamenti, nonché del verbale n. 21, datato 8.1.2021, dal quale risulta che il ricorrente non sarebbe idoneo in quanto affetto da “Ipertensione arteriosa di I grado in trattamento farmacologico (PA 150/100 mmHg) – Decreto 4/11/19 n. 166, Art. 1, Allegato A, punto 12.); della scheda allegata al verbale dalla quale risulta l'inidoneità del ricorrente; della scheda medica redatta dalla Commissione Medica; di tutti gli atti della Commissione Medica sui quali si fonda il giudizio di non idoneità; ove e per quanto occorra, del bando di concorso (art. 9) nella parte in cui si dispone che nei confronti dei candidati che, in sede di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale, siano riconosciuti affetti da malattie di recente insorgenza, la Commissione fissa il termine entro il quale sottoporre detti candidati al previsto accertamento sanitario senza attendere il periodo di stabilizzazione; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ed in particolare dei verbali e relazioni sulla base dei quali la Commissione ha ritenuto inidoneo il sig. Ciccolo ed ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla prosecuzione della procedura selettiva e dal corso di formazione; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; e per il conseguente accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere riammesso alla procedura selettiva con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione di verifica depositata in giudizio il 1 ottobre 2021, nella quale si dà atto che il ricorrente è idoneo alla procedura selettiva di reclutamento per cui è controversia;

Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito della procedura selettiva di reclutamento a domanda, per la copertura dei posti nei limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 287, 289 e 295 della Legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata al personale volontario del citato Corpo, indetta con Decreto Ministeriale n. 238 del 14.11.2018, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Ritenuto, nelle more, in accoglimento della domanda incidentale di sospensione, di disporre l'ammissione con riserva del ricorrente al corso di formazione;
Ritenuto di fissare, per il prosieguo della discussione, la camera di consiglio del 24 gennaio 2022;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

- dispone gli ulteriori adempimenti a carico della parte ricorrente nei sensi e termini di cui in motivazione;
- dispone l'ammissione con riserva del ricorrente al corso di formazione;
- rinvia, per il prosieguo della discussione, alla camera di consiglio del 24 gennaio 2022.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Rosa Perna

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.